SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 225**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 26 settembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DECRETO 15 settembre 1990.

Revoca della sospensione dell'iscrizione dell'U.N.A.C.E. - Unione nazionale cerealicoltori e semi oleaginosi, in Roma, all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A. per la categoria cereali.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. del 31 maggio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giugno 1990 con la quale l'U.N.A.C.E. - Unione nazionale cerealicoltori e semi oleaginosi, con sede in Roma, è stata sospesa fino al 30 novembre 1990 dall'albo degli assuntori A.I.M.A. categoria cereali;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. del 31 maggio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1990 con la quale è stata confermata la sospensione dell'iscrizione all'albo assuntori dell'A.I.M.A. della predetta Unione nazionale;

Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 1055/90, del 25 luglio 1990, con la quale è stata accolta la richiesta di sospensione del provvedimento sopracitato avanzata dall'U.N.A.C.E.;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. del 1° agosto 1990 con la quale è stato preso atto di tale ordinanza e della necessità di provvedere alla revoca della sospensione disposta con le precedenti delibere;

Decreta:

Art. 1.

In relazione all'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 1055/90, del 25 luglio 1990, di cui in premessa, è revocata la sospensione dell'U.N.A.C.E. - Unione nazionale cerealicoltori e semi oleaginosi, dell'iscrizione all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A. per la categoria cereali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 1990

Il Ministro-Presidente: SACCOMANDI

90A4099

DELIBERAZIONE 15 settembre 1990.

Attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1989-90 e condizioni di affidamento ad assuntori dei relativi servizi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 25 ottobre 1966, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento derivanti dal regolamento CEE n. 136/66 del 23 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Visti i seguenti regolamenti delle Comunità economiche europee sulla organizzazione comune di mercato nel settore dei grassi, validi per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1989/90: n. 136/66 del 22 settembre 1966, e sue successive modificazioni e integrazioni; n. 3472/85 del 10 dicembre 1985, e sue successive modificazioni; n. 1058/77 del 18 maggio 1977, e sue successive modificazioni; n. 2960/77 del 23 dicembre 1977, e sue modificazioni; numeri 1915 e 1916 del 2 luglio 1987; n. 1227/89 del 3 maggio 1989 e n. 1129/89 del 27 aprile 1989;

Considerato che i conferimenti di olio di oliva inerenti la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1989-90 sono iniziati il 1° luglio 1990;

Ritenuta pertanto la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare senza indugio i servizi di intervento nel mercato dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1989-90, regolandone altresì lo svolgimento ai sensi delle norme dei citati regolamenti delle Comunità economiche europee e delle citate leggi nazionali;

Ha deliberato:

Le operazioni di intervento nel mercato dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1989-90, sono regolate dalle condizioni e modalità contenute nell'unito atto disciplinare.

Roma, 15 settembre 1990

Il Presidente: SACCOMANDI

ATTO DISCIPLINARE

relativo alle operazioni esecutive di intervento nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1989-90 e successive in attuazione delle norme del regolamento CEE n. 136/66 del 22 settembre 1966, e successivi regolamenti integrativi ed applicativi.

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1989-90 e successive i centri di intervento nel territorio della Repubblica italiana sono quelli riportati nella tabella *A*, annessa al presente atto disciplinare. La campagna ha avuto inizio il 1° novembre 1989 e termina il 31 ottobre 1990. I conferimenti del prodotto all'intervento potranno essere effettuati a partire dal 1° luglio 1990.

Art. 2.

È ammissibile alla vendita all'intervento, presso i centri di cui al precedente articolo, l'olio di oliva vergine avente i requisiti indicati nella tabella *B* annessa al presente atto disciplinare distintamente per qualità di prodotto, che sia di origine comunitaria e sia offerto all'organismo di intervento da ciascun produttore oleicolo in partite non inferiori a:

kg 500 per l'olio di oliva vergine classificato «extra» o «vergine»;

kg 1.000 per l'olio di oliva vergine corrente;

kg 2.000 per l'olio di oliva vergine lampante, oppure per partite costituite da più qualità di olio di oliva vergine.

Per produttore oleicolo deve intendersi qualsiasi persona fisica o giuridica che provi, sulla base dei documenti di cui al successivo comma del presente articolo, la sua qualità di primo proprietario dell'olio prodotto.

Per prodotto di origine comunitaria deve intendersi l'olio prodotto nella Comunità che sia scortato dai seguenti documenti:

1) *Olio di oliva vergine:*

per gli offerenti produttori oleicoli: estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive tenuti dagli esercenti di frantoio, dal quale risultino la quantità delle olive molite e la quantità di olio ottenuto in nome e per conto del produttore oleicolo nonché, nel caso in cui l'olio offerto all'intervento sia stato ottenuto da olive aquistate, anche le fatture o autofatture IVA comprovanti tale acquisto;

per gli offerenti produttori oleicoli associati: dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo associativo attestante che la quantità di olio offerta all'intervento è stata prodotta dai soci olivicoli, per quantità riferite ad ogni socio nonché estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive tenuti dagli esercenti di frantoio;

per gli offerenti gestori di frantoio: dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante che i quantitativi di olio offerto all'intervento provengano dalla lavorazione di olive acquistate o sono costituiti da olio trattenuto come molenda. Alla dichiarazione deve essere unito l'estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive e, nel caso in cui l'olio offerto all'intervento sia stato ottenuto da olive acquistate, anche le fatture o autofatture IVA comprovanti tale acquisto.

Nei casi sopra indicati l'estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive può essere sostituito da copia notarile della «dichiarazione di lavorazione delle olive e di produzione di olio» (modello *F*) rilasciata dall'esercente di frantoio al produttore olivicolo in applicazione delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Nella vendita all'intervento si applica il prezzo iniziale di acquisto indicato nella tabella *C* annessa al presente atto disciplinare, distintamente per qualità di prodotto.

Il prezzo previsto nel presente articolo si intende per merce resa non scaricata franco magazzino del centro di intervento indicato nell'offerta di vendita dell'intervento ed è calcolato sulla quantità di olio consegnata all'intervento previa detrazione del peso di acqua e di impurità eccedente lo 0,2 per cento per le qualità di olio di oliva vergine.

Quando, nell'ipotesi prevista al successivo art. 5, quinto comma, la consegna è effettuata nel centro designato dall'A.I.M.A., diverso dal centro di intervento indicato nell'offerta, oppure quanto il magazzino abilitato dell'assuntore presso il quale è effettuata la consegna si trova in località diversa dal centro di intervento indicato nell'offerta, si tiene conto, nella liquidazione del prezzo di acquisto, della maggiorazione o della diminuzione delle spese di trasporto intervenute per il venditore. La maggiorazione o la riduzione del prezzo di acquisto, in relazione alle maggiori o minori spese di trasporto del venditore, è calcolata sulla base della tariffa risultante dalla fattura di trasporto che il venditore è tenuto a consegnare all'assuntore, nell'importo corrispondente all'applicazione di tale tariffa, alla maggiore o minore distanza.

Art. 4.

Ogni offerta di vendita di olio di oliva all'intervento deve essere oggetto di domanda in carta libera rivolta all'A.I.M.A. e rimessa all'assuntore del servizio che gestisce i magazzini di intervento per il centro di intervento più vicino a quello in cui si trovano i quantitativi di olio al momento dell'offerta.

La domanda deve contenere l'indicazione del nome e cognome o denominazione sociale e indirizzo dell'offerente, della natura dell'attività svolta (produttore oleicolo, organismo associativo di produttori oleicoli, gestore di frantoio), delle quantità e qualità di olio offerto in vendita all'intervento e della esatta ubicazione del magazzino di giacenza dell'olio offerto; e deve essere corredata dei documenti stabiliti all'art. 2, terzo comma, del presente atto disciplinare.

Per offerta di olio di oliva vergine in qantità superiore a q.li 50 sarà accertata nel magazzino indicato in domanda dall'offerente, l'effettiva giacenza in deposito della partita di merce offerta. Se detto magazzino non è di proprietà dell'offerente, dovrà da questi essere esibita la documentazione che ne comprovi la diponibilità.

L'accettazione dell'offerta ricevuta, sempreché ricorrano le condizioni di ammissibilità della vendita indicate nel precedente art. 2 e nel comma terzo del presente articolo, deve essere effettuata dall'assuntore al più presto e con riserva dell'esito degli accertamenti qualitativi previsti ai successivi commi del presente articolo, dandone comunicazione al venditore con le necessarie precisazioni sulle condizioni di presa in consegna della merce. Queste condizioni possono essere contestate dal venditore soltanto entro due giorni lavorativi successivi a quello di ricevimento dell'accettazione.

Qualora, per motivi di capienza od agibilità del magazzino oppure per contestazione delle condizioni di consegna comunicate, l'assuntore non fosse in grado di prendere in consegna la merce, l'assuntore medesimo ne informa immediatamente l'A.I.M.A. che adotta dirette decisioni sulla presa in consegna.

La data della presa in consegna da parte dell'assuntore viene convenuta tra il venditore e l'assuntore medesimo. La quantità di prodotto offerta in vendita all'assuntore deve, a cura del venditore, essere consegnata franco veicolo magazzino dell'assuntore, non scaricata.

Alle operazioni di discarica e di entrata della merce in magazzino deve provvedere l'assuntore in presenza del venditore o, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima.

All'atto della presa in consegna, l'assuntore emette la ricevuta provvisoria della quantità di merce consegnata, redatta secondo il modello rimesso dall'A.I.M.A. e procede, in contraddittorio con il venditore o suo delegato, agli accertamenti della qualità, della quantità e delle caratteristiche della merce medesima.

Quanto la partita di merce consegnata è superiore a 50 quintali l'accertamento qualitativo e delle caratteristiche della merce medesima da parte dell'assuntore deve riguardare, in particolare, anche la verifica:

che, mediante analisi da effettuarsi in applicazione dei metodi di cui agli allegati VII e VIII del regolamento CEE n. 1058/77 del 18 maggio 1977 (nel testo modificato con regolamento n. 3132/78 del 28 dicembre 1978 e n. 2538/80 del 1° ottobre 1980) l'olio consegnato non contenga olio riesterificato od olii di altra natura; l'accertamento dovrà essere esteso alla presenza eventuale di tetracloroetilene;

che, nel caso di olio di oliva vergine, l'olio consegnato non contenga a norma delle vigenti disposizioni sostanze antiossidanti, né olii aventi le caratteristiche definite al punto 3 dell'allegato I al citato regolamento CEE n. 1058/77, con determinazione di dette caratteristiche mediante analisi da effettuarsi in applicazione del metodo di cui all'allegato V dello stesso regolamento.

L'assuntore ha facoltà di procedere alle verifiche di cui al precedente comma anche per le partite di merce consegnata il cui peso sia uguale o inferiore a 50 q.li e le verifiche stesse devono essere svolte da pubblici laboratori, ossia da laboratori attrezzati ed abilitati secondo la normativa vigente, e del tutto indipendenti dall'organismo di intervento e dagli organismi ammassatore, ai sensi del regolamento CEE n. 3472/85.

Se oggetto di consegna è l'olio di oliva vergine extra, l'accertamento analitico previsto per l'assuntore ai precedenti commi ottavo e nono nonché la constatazione di cui al successivo art. 6, secondo comma, sono eseguiti dall'istituto sperimentale di elaiotecnica di Pescara, al quale l'assuntore medesimo rimetterà sollecitamente i campioni rappresentativi per l'analisi della partita di merce prelevati in contraddittorio con il venditore o suo delegato.

In caso di contestazione tra le parti in ordine alla qualità, condizionamento e caratteristiche dell'olio offerto in vendita saranno prelevati, in contraddittorio tra le parti stesse, gli usuali campioni che verranno rimessi a cura dell'assuntore ad un laboratorio ufficiale da esse scelto, oppure, in caso di disaccordo, designato dall'A.I.M.A.

I campioni rappresentativi per l'analisi da effettuare in caso di contestazione sono prelevati seguendo, per il prelevamento, le norme previste dai metodi ufficiali di analisi per gli olii e grassi approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I risultati dell'analisi sono determinati; le spese di analisi sono a carico della parte soccombente.

Nel caso in cui la merce non sia conforme ai requisiti di cui ai precedenti commi ottavo e nono, la vendita all'intervento non ha luogo e l'offerente è obbligato a ritirare la merce medesima con pagamento all'assuntore delle spese di entrata e di uscita dal magazzino, nonché delle spese di sosta dell'olio consegnato.

L'assuntore, per ogni partita completata, deve prelevare tre campioni del peso di grammi 250 da depositarsi in recipiente sigillato presso il magazzino di giacenza, a disposizione dell'Azienda.

Art. 5.

La merce consegnata è presa in carico dall'assuntore non appena siano state definite tra le parti, ai sensi del precedente art. 4, la qualità, la quantità, il condizionamento e le caratteristiche della merce medesima.

L'applicazione dei prezzi di acquisto di cui all'annessa tabella *C* agli olii di oliva vergini diversi dall'olio lampante è effettuata solamente quando l'assuntore abbia constatato che le caratteristiche di detti olii sono conformi a quelle definite nell'allegato *I* del regolamento CEE n. 1058/77 e nell'allegato del regolamento CEE n. 136/66.

Il pagamento del prezzo al venditore dev'essere effettuato dall'assuntore dopo la presa in carico del prodotto e, in ogni caso, non prima del centoventesimo giorno successivo alla data di presa in consegna del prodotto stesso risultante dalla ricevuta provvisoria di cui al precedente art. 4, comma ottavo, e non oltre il centoquarantesimo giorno successivo alla data medesima. A tal fine l'assuntore rilascia al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare indicati: il magazzino in cui è avvenuta la consegna del prodotto, la data della consegna, l'intestatario venditore, la quantità, la qualità, le caratteristiche merceologiche ed il prezzo di acquisto nelle componenti indicate al precedente art. 3 e nell'annessa tabella *C*, e relativa IVA, nonché la data in cui l'importo della bolletta può essere riscosso dal venditore.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli e relativa IVA direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento e deve consegnare o spedire all'assuntore, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'IVA, un esemplare della fattura emessa, salvo che il venditore sia soggetto esonerato da tale imposta, nel quale caso l'assuntore, sulla base di apposita dichiarazione del venditore apposta sulla bolletta di acquisto all'atto della riscossione del prezzo, emette autofattura con distinta indicazione dell'IVA.

Art. 6.

Salva diversa prescrizione dei regolamenti comunitari, la vendita dell'olio acquistato dall'assuntore in esecuzione dell'incarico è disposta dall'A.I.M.A., ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle condizioni e delle modalità stabilite dall'A.I.M.A. medesima nell'ambito delle norme generali di cui al regolamento CEE n. 2960/77 del 23 dicembre 1977, e successive modificazioni.

L'assuntore deve segnalare all'A.I.M.A. lo stato di condizionamento del prodotto affinché essa possa disporne razionalmente la vendita e deve osservare le prescrizioni che l'azienda medesima stabilirà per l'identificazione dei contenitori di conservazione ai fini della vendita e per ogni altra esigenza commerciale prevista nelle condizioni di vendita

Le consegne del prodotto ceduto dall'A.I.M.A. saranno effettuate alle condizioni di merce resa dall'assuntore in fusti dell'acquirente, caricata su veicolo dell'acquirente medesimo, alla porta del magazzino di consegna, oppure in cisterna dell'acquirente alla porta di detto magazzino.

Tutte le operazioni relative alla consegna del prodotto competono all'assuntore, ivi comprese le analisi relative alla vendita dell'olio lampante, da eseguirsi presso pubblici laboratori.

Art. 7.

Per ogni consegna giornaliera all'acquirente l'assuntore deve emettere apposita «bolletta di uscita», nella quale devono risultare: la quantità dell'olio ritirata dall'acquirente, il magazzino ove è avvenuto il ritiro, il numero distintivo del contenitore dal quale è stato estratto, la data del ritiro, la qualità e le caratteristiche merceologiche del prodotto.

Ai sensi del regolamento CEE n. 3472/85, presso ogni magazzino di stoccaggio è d'obbligo tenere, tra l'altro, perfettamente aggiornata una contabilità giornaliera che consenta la corretta gestione dei quantitativi presenti in magazzino, utilizzando un modello di scheda fornito dall'A.I.M.A.

Ogni vendita dovrà essere documentata da apposita fattura, che viene emessa dall'assuntore del servizio conformemente alle vigenti disposizioni sull'IVA ed alle condizioni di vendita stabilite dall'A.I.M.A. in esecuzione del citato regolamento CEE n. 2960/77.

Art. 8.

Per quanto riguarda gli olii vergini di oliva conferibili all'intervento, qualora questi dovessereo contenere più di 0,1 mg/kg di tetracloroetilene, gli stessi verranno declassati a olii d'oliva vergini lampanti.

TABELLA *A*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO DI OLIVA 1989-90

Centri di intervento per l'olio di oliva
(Regolamento CEE n. 3130/78 del 28 dicembre 1978)

Liguria	Imperia
	Savona
	La Spezia
Toscana	Firenze
	Lucca
	Pistoia
	Pisa
	Arezzo
	Siena
	Grosseto
Lazio	Frosinone
	Viterbo
	Rieti
	Roma
	Latina

Campania	Salerno
	Caserta
	Benevento
	Napoli
	Montecorvino Rovella
	Avellino
Abruzzo	Chieti
	Mosciano S. Angelo
	Pescara
Molise	Campobasso
Puglia	Foggia
	Bari
	Taranto
	Brindisi
	Lecce
	Manduria
Calabria	Cosenza
	Catanzaro
	Reggio Calabria
	Rossano Calabro
	Gioia Tauro
Sicilia	Agrigento
	Trapani
	Messina
	Palermo
	S. Agata Militello
	Catania
	Caltanissetta
	Ragusa
	Siracusa
Sardegna	Sassari
	Cagliari
	Nuoro
Veneto	Rivoli Veronese
Emilia	Forlì
Lombardia	Rodengo-Saiano
Marche	Pesaro
	Macerata
	Ascoli Piceno
Lucania	Pisticci
	Rionero
Umbria	Spoleto
	Terni

TABELLA B

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO DI OLIVA 1989-90

Denominazioni e definizioni degli olii di oliva che possono essere acquistati dagli assuntori del servizio di commercializzazione. (Regolamento CEE n. 136/66 del 22 settembre 1966).

Olio di oliva vergine (per il quale si può anche usare l'espressione «puro olio di oliva vergine»): ottenuto dalle olive soltanto mediante processi meccanici, compresa la pressione, esclusa qualsiasi miscela con olii di altra natura o con l'olio di oliva ottenuto con altro processo. Esso è classificato nelle seguenti qualità e relative caratteristiche:

Extra: olio di oliva di gusto perfetto, il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non ecceda un grammo per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1%.

Olio vergine: olio di oliva che abbia tutte le caratteristiche dell'olio extra, salvo per quanto riguarda il tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, che non deve eccedere 2 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1%.

Semifino (per il quale si può anche usare l'espressione «corrente»): olio di oliva di gusto buono, il cui tenore in acidi grassi liberi espresso in acido oleico, non ecceda 3,3 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1%.

Lampante: olio di oliva di gusto imperfetto e il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è superiore a 3,3 grammi per 100 grammi e fino ad un massimo di 10 grammi, ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1%.

TABELLA C

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO DI OLIVA 1989-90

Prezzo iniziale di acquisto dell'olio di oliva offerto all'intervento e reso non scaricato franco magazzino centro intervento indicato nell'offerta. (Regolamenti CEE n. 3085/83 del 31 ottobre 1983, n. 3166/84 del 14 novembre 1984, n. 1227/89 del 3 maggio 1989 e n. 1129/89 del 27 aprile 1989).

Olio di oliva vergine extra: prezzo di acquisto per quintale: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine corrente (L. 363.715,68) + maggiorazione di qualità (L. 29.081,78) = L. 392.797,46.

Olio di oliva vergine: prezzo di acquisto per quintale: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine corrente (L.363.715,68) + maggiorazione di qualità (L. 10.176,10) = L. 373.891,78.

Olio di oliva vergine corrente: prezzo di acquisto per quintale L. 363.715,68.

Olio di oliva vergine lampante: prezzo di acquisto per quintale con acidità non superiore a gradi 1: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine corrente (L. 363.715,68) — riduzione di qualità (L. 13.691,48) = L. 350.024,20.

Tale prezzo è ulteriormente e cumulativamente ridotto per ogni decimo di grado di acidità in più, di L. 538,24 per acidità superiore a 1° e fino ad 8° e di L. 588,70 per acidità superiore a 8° e fino a 10°.

Il prezzo di acquisto per le suddette qualità di olio di oliva vergine è applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuita del peso di acqua e di impurezze eccedente la tolleranza dello 0,2%.

In caso di presenza di tetracloroetilene dovranno essere applicate le disposizioni di cui all'art. 8 del disciplinare.

90A4085

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 11 maggio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche e aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73.

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, visti i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici dell'Università e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Nell'art. 44 relativo all'elenco degli istituti costituiti presso la facoltà di economia e commercio gli istituti di:

3) istituto di tecnica industriale e commerciale;

11) istituto di economia delle imprese di pubblica utilità,

sono accorpati in un unico istituto che assume la denominazione di:

istituto di economia e tecnica delle imprese industriali e di pubblica utilità,

che prende il posto n. 3 dell'elenco, per cui la numerazione degli istituti da 1 a 18 è rettificata da 1 a 17.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1990

Il rettore: TECCE

90A4070

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 23 luglio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 15 luglio 1988, del senato accademico del 26 settembre 1988 e del consiglio di amministrazione del 28 settembre 1988, relative all'istituzione del corso di laurea in scienze dell'informazione nella predetta facoltà;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruz. univ. - Uff. II) n. 1706 del 21 settembre 1989 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 19 luglio 1989 all'istituzione del corso di laurea di cui sopra;

Viste le deliberazioni della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 17 novembre 1989, del senato accademico del 26 gennaio 1990 e del consiglio di amministrazione del 30 gennaio 1990 con le quali vengono accolti i suggerimenti del Consiglio universitario nazionale e del Ministero di cui alla nota n. 1706 sopra citata;

Visto il nuovo parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 13 giugno 1990, contenente precisazioni all'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze dell'informazione;

Viste le deliberazioni della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 19, 26 e 29 giugno 1990 con le quali è stato accolto il suggerimento del Consiglio universitario nazionale formulato nella predetta seduta del 13 giugno 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Al titolo VIII - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, nell'art. 62 (ex 54) relativo all'elenco dei corsi di laurea è aggiunta col n. 8) laurea in scienze dell'informazione.

Dopo l'art. 85 (ex 77) e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti il capo ottavo ed i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di laurea:

CAPO VIII

LAUREA IN SCIENZE DELL'INFORMAZIONE

Art. 86. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze dell'informazione è di quattro anni. Titoli di ammissione sono quelli previsti dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Il corso degli studi si distingue in tre indirizzi:

indirizzo generale, indirizzo tecnico (sistemi per l'elaborazione), indirizzo applicativo (gestione).

Il primo biennio di studi è comune ai tre indirizzi.

La scelta dell'indirizzo viene fatta dallo studente all'atto della sua iscrizione al terzo anno di corso.

a) Sono insegnamenti fondamentali obbligatori per il primo biennio per tutti gli indirizzi:

1° Anno:

1) analisi matematica I;

2) algebra (semestrale);

3) fisica I;

4) geometria (semestrale);

5) teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici.

2° Anno:

1) analisi matematica II;

2) calcolo delle probabilità e statistica (semestrale);

3) calcolo numerico (semestrale);

4) fisica II;

5) ricerca operativa e gestione aziendale;

6) sistemi per l'elaborazione dell'informazione I.

b) Sono insegnamenti (fondamentali) obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il secondo biennio:

1) metodi per il trattamento dell'informazione;

2) sistemi per l'elaborazione dell'informazione II;

3) teoria dell'informazione della trasmissione.

Sono insegnamenti (fondamentali) obbligatori:

a) Per l'indirizzo generale:

1) linguaggi formali e compilatori;

2) metodi di approssimazione.

b) Per l'indirizzo tecnico (sistemi per l'elaborazione):

1) tecniche numeriche e analogiche;

2) teoria dei sistemi.

c) Per l'indirizzo applicativo (gestione):

1) teoria e metodi dell'ottimizzazione;

2) economia e organizzazione aziendale (semestrale);

3) trattamento dell'informazione nell'impresa (semestrale).

Sono insegnamenti complementari comuni ai tre indirizzi:

1) analisi numerica;

2) automi e linguaggi formali;

3) calcolo delle probabilità;

4) cibernetica e teoria dell'informazione;

5) controlli automatici;

6) elaborazione dell'informazione non numerica;

7) elaborazione di immagini;

8) elettrotecnica;

9) fisica dei semiconduttori

10) ingegneria del software;

11) istituzioni di algebra;

12) istituzione di analisi superiore;

13) istituzioni di fisica matematica;

14) linguaggi di programmazione;

15) linguaggi speciali di programmazione;

16) logica della programmazione;

17) logica matematica;

18) matematica applicata;

19) metodologie di programmazione;

20) metodi di analisi numerica;

21) progetto di sistemi numerici;

22) ricerca operativa;

23) riconoscimento automatico delle forme;

24) simulazione;

25) sistemi operativi;

26) statistica;

27) strutture informative;

28) tecniche avanzate di programmazione;

29) tecniche di progettazione automatica;

30) tecniche speciali di elaborazione;

31) teoria degli algoritmi e calcolabilità;

32) teoria degli automi;

33) teoria dei giochi;

34) teoria dei grafi;

35) teoria delle decisioni;

36) teoria dei linguaggi;

37) teoria dei modelli;

38) teoria dei sistemi;

39) teoria e metodi dell'ottimizzazione;

40) teoria e sistema di programmazione.

La facoltà si riserva di indicare quali corsi complementari sono da considerarsi semestrali.

Ciascuno degli insegnamenti, sia fondamentali che complementari, comporta un'esame finale.

Ciascun insegnamento fondamentale di un indirizzo può essere scelto come insegnamento complementare per altro indirizzo in cui non sia fondamentale.

La scelta delle materie complementari da parte dello studente è sottoposta alla preventiva approvazione del competente consiglio di corso di laurea.

Per ottenere l'iscrizione al 2° biennio lo studente deve aver seguito e superato gli esami di almeno cinque materie annuali del 1° biennio (due corsi semestrali sono valutati come un corso annuale).

Gli esami di analisi I e fisica I sono propedeutici rispettivamente agli esami di analisi II e fisica II e tutti gli esami del primo biennio sono propedeutici agli esami del secondo biennio.

Per essere ammesso agli esami di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno di quattro fra i complementari se a corso semestrale, di almeno tre se uno di questi è annuale e di almeno due se ambedue sono annuali.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 23 luglio 1990

Il rettore: RODOLICO

90A4071

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 12 luglio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 10 ottobre 1989, con la quale è stata approvata la proposta di istituzione dell'indirizzo generale del corso di laurea in matematica;

Vista la delibera del senato accademico dell'11 ottobre 1989;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 13 ottobre 1989;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 aprile 1990 in merito all'istituzione dell'indirizzo generale del corso di laurea in matematica;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Art. 1.

Nella parte II, titolo I, ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi, l'art. 10, nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, la laurea in matematica (indirizzi didattico ed applicativo) è integrato con l'inserimento dell'indirizzo generale.

Art. 2.

Nella parte II, titolo IX, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, l'art. 30 relativo al corso di laurea in matematica è integrato nel modo seguente con l'inserimento dell'indirizzo generale:

PARTE II

ORDINAMENTO DEGLI STUDI
LAUREE E DIPLOMI

Titolo IX

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

1) Laurea in matematica (indirizzi didattico, applicativo, generale).

Art. 25. — Titoli di ammissione al corso di laurea in matematica sono quelli stabiliti dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910. Il corso di studi si articola in tre indirizzi: didattico, applicativo e generale.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali:

1° Biennio (comune ai tre indirizzi):

1° Anno:

1) analisi matematica I;
2) geometria I;
3) algebra;
4) fisica generale I.

2° Anno:

5) analisi matematica II;
6) geometria II;
7) meccanica razionale;
8) fisica generale II.

Per ciascuno degli insegnamenti sopra elencati vi è un esame finale. Gli insegnamenti fondamentali sopra elencati sono accompagnati ciascuno da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante.

I corsi di analisi matematica, di geometria, di fisica generale non devono essere considerati come dei comuni corsi biennali; essi constano ciascuno di due parti annuali distinte, la prima propedeutica alla seconda; e con esami distinti il primo propedeutico al secondo.

Potranno essere iscritti al secondo anno quegli studenti che abbiano superato almeno due degli esami di analisi matematica I, geometria I, algebra.

2° Biennio (insegnamenti comuni ai tre indirizzi):

3° Anno:

9) istituzioni di analisi superiore;
10) istituzioni di geometria superiore;
11) istituzioni di fisica matematica.

Dovranno inoltre essere seguiti i seguenti corsi:

a) Per l'indirizzo didattico:

12) matematiche elementari da un punto di vista superiore.

b) Per l'indirizzo applicativo:

12) teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici.

c) Per l'indirizzo generale:

12) un insegnamento complementare.

4° Anno:

a) per l'indirizzo didattico:

13) matematiche complementari;
14-15) due insegnamenti complementari di cui almeno uno ad indirizzo fisico (fra quelli effettivamente impartiti di anno in anno).

b) Per l'indirizzo applicativo:

13) Analisi numerica;
14-15) due insegnamenti complementari di cui almeno uno ad indirizzo fisico (fra quelli effettivamente impartiti di anno in anno).

c) Per l'indirizzo generale:

13) analisi superiore;
14) geometria superiore;
15) un insegnamento complementare.

Insegnamenti complementari:

a) Comuni a tutti gli indirizzi:

1) logica matematica;
2) algebra lineare;
3) algebra superiore;
4) strutture algebriche;
5) teoria dei gruppi;
6) teoria dei numeri;
7) topologia;
8) geometria superiore;
9) geometria algebrica;
10) geometria differenziale;
11) geometria combinatoria;
12) analisi superiore;
13) analisi funzionale;
14) teoria delle funzioni;
15) equazioni differenziali;
16) analisi numerica;
17) metodi di approssimazione;
18) analisi numerica delle equazioni funzionali;
19) calcolo delle probabilità;
20) statistica matematica;
21) sistemi dinamici;
22) fisica matematica;
23) meccanica superiore;
24) fisica superiore;
25) istituzioni di fisica teorica;
26) struttura della materia;
27) astrofisica;
28) teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici.

b) Per l'indirizzo didattico:

1) critica dei principi;
2) pedagogia delle scienze matematiche, fisiche e naturali;
3) storia della matematica;
4) matematica finanziaria ed attuariale;
5) chimica con esercitazioni di laboratorio;
6) preparazione di esperienze didattiche;
7) applicazioni della matematica.

c) Per l'indirizzo applicativo:

1) ricerca operativa;
2) biomatematica;

3) sistemi per l'elaborazione dell'informazione;
4) elaboratori elettronici;
5) teoria dei sistemi;
6) teoria dei linguaggi;
7) economia matematica;
8) cibernetica e teoria dell'informazione;
9) metodi numerici della fisica.

Per ciascuno degli insegnamenti del secondo biennio, sia fondamentali che complementari, vi è un esame finale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti previsti dall'ordinamento dell'indirizzo prescelto.

L'esame di laurea comprende, secondo le modalità che saranno stabilite dal consiglio della facoltà, un lavoro scritto, il quale per la laurea con indirizzo generale dovrà essere una ricerca originale. L'esame di laurea comprende inoltre la discussione di una o più tesine orali. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 12 luglio 1990

Il rettore: BAUSOLA

90A4069

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Venerdì 14 settembre 1990 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Afamasagga Faamatala Toleafoa, ambasciatore delle Samoa Occidentali, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 14 settembre 1990 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Franz Ondarza Linares, ambasciatore della Repubblica di Bolivia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 14 settembre 1990 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Piet-Hein Houben, ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 14 settembre 1990 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Ahmed bin Mohammad bin Rashid Al-Rasbi, ambasciatore del Sultanato dell'Oman, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 14 settembre 1990 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Shri Kuldip Sahdev, ambasciatore d'India, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 14 settembre 1990 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Jorge Luis Perez Moreno, ambasciatore della Repubblica di Panama, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

90A4056

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di un vice consolato di prima categoria in Sfax (Tunisia) e soppressione del vice consolato di seconda categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(*Omissis*).

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

È istituito in Sfax (Tunisia) un vice consolato di prima categoria, a decorrere dal 1° giugno 1990.

Art. 2.

Il vice consolato di seconda categoria in Sfax (Tunisia) è soppresso a decorrere dal 1° giugno 1990.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1990

COSSIGA

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1990
Registro n. 16 Esteri, foglio n. 216

90A4062

Istituzione di un consolato generale di prima categoria in Bratislava (Cecoslovacchia)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(*Omissis*).

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

È istituito in Bratislava (Cecoslovacchia) un consolato generale di prima categoria, a decorrere dal 1° luglio 1990.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1990
Registro n. 16 Esteri, foglio n. 162

90A4063

MINISTERO DEL TESORO

N. 183

Corso dei cambi del 19 settembre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1162,250	1162,250	1163,10	1162,250	1162,250	—	1162,250	1162,250	1162,250	—
E.C.U.	1552 —	1552 —	1552,50	1552 —	1552 —	—	1552 —	1552 —	1552 —	—
Marco tedesco	748,350	748,350	749 —	748,350	748,350	—	748,800	748,350	748,350	—
Franco francese	223,530	223,530	223,85	223,530	223,530	—	223,540	223,530	223,530	—
Lira sterlina	2213,150	2213,150	2225 —	2213,150	2213,150	—	2216 —	2213,150	2213,150	—
Fiorino olandese	663,710	663,710	664,90	663,710	663,710	—	663,630	663,710	663,710	—
Franco belga	36,373	36,373	36,40	36,373	36,373	—	36,71	36,373	36,373	—
Peseta spagnola	11,914	11,914	11,93	11,914	11,914	—	11,914	11,914	11,914	—
Corona danese	196,330	196,330	196,60	196,330	196,330	—	196,350	196,330	196,330	—
Lira irlandese	2008,250	2008,250	2008 —	2008,250	2008,250	—	2009 —	2008,250	2008,250	—
Dracma greca	7,600	7,600	7,69	7,600	7,600	—	7,600	7,600	7,600	—
Escudo portoghese	8,427	8,427	8,43	8,427	8,427	—	8,432	8,427	8,427	—
Dollaro canadese	1003,800	1003,800	1003 —	1003,800	1003,800	—	1003,800	1003,800	1003,800	—
Yen giapponese	8,482	8,482	8,47	8,482	8,482	—	8,485	8,482	8,482	—
Franco svizzero	900,250	900,250	902 —	900,250	900,250	—	900,350	900,250	900,250	—
Scellino austriaco	106,330	106,330	106,50	106,330	106,330	—	106,330	106,330	106,330	—
Corona norvegese	193,150	193,150	193,75	193,150	193,150	—	193,180	193,150	193,150	—
Corona svedese	203,450	203,450	203,50	203,450	203,450	—	203,410	203,450	203,450	—
Marco finlandese	315,700	315,700	316,50	315,700	315,700	—	315,700	315,700	315,700	—
Dollaro australiano	965,900	965,900	965 —	965,900	965,900	—	966,750	965,900	965,900	—

Media dei titoli del 19 settembre 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	100,473
» 10% » » 1977-92	100,475
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,475
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95 —
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95,850
» » » 22- 6-1987/91	95,550
» » » 18- 3-1987/94	80,775
» » » 21- 4-1987/94	80,300
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,300
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	—
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,925
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,08
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,300
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	97 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,700
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100,400
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,025
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	—
Certificati di credito del Tesoro Ind. 18- 9-1985/90	100,150
» » » » 18-10-1985/90	100,250
» » » » 1-11-1983/90	100,500
» » » » 18-11-1985/90	100,250
» » » » 1-12-1983/90	100,500
» » » » 18-12-1985/90	100,625
» » » » 1- 1-1984/91	100,700
» » » » 17- 1-1986/91	100,500
» » » » 1- 2-1984/91	100,650
» » » » 18- 2-1986/91	100,425
» » » » 1- 3-1984/91	100,500
» » » » 18- 3-1986/91	100,625
» » » » 1- 4-1984/91	100,650
» » » » 1- 5-1984/91	100,800
» » » » 1- 6-1984/91	101 —

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati	di credito	del Tesoro	Ind.	1- 7-1984/91	101,930
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,850
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,850
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,930
»	»	»	»	1-11-1984/91	101,025
»	»	»	»	1-12-1984/91	101,025
»	»	»	»	1- 1-1985/92	101,475
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,980
»	»	»	»	18- 4-1986/92	100,650
»	»	»	»	19- 5-1986/92	100,725
»	»	»	»	20- 7-1987/92	100,525
»	»	»	»	19- 8-1987/92	101,300
»	»	»	»	1-11-1987/92	100,250
»	»	»	»	1-12-1987/92	100,350
»	»	»	»	1- 1-1988/93	100,275
»	»	»	»	1- 2-1988/93	100,175
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100,125
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100 —
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,350
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,500
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,850
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,550
»	»	»	»	17- 7-1986/93	96,100
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,375
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,275
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,400
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,300
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,325
»	»	»	»	20-10-1986/93	98,550
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,375
»	»	»	»	18-11-1986/93	99,125
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,700
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,250
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,900
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,600
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,525
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,575
»	»	»	»	1- 9-1988/94	99,080
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,750
»	»	»	»	1-11-1988/94	99,050
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,450
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,025
»	»	»	»	1- 3-1985/95	97,900
»	»	»	»	1- 4-1985/95	97,350
»	»	»	»	1- 5-1985/95	97,300
»	»	»	»	1- 6-1985/95	97,675
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,630
»	»	»	»	1- 8-1985/95	97,950
»	»	»	»	1- 9-1985/95	97,500
»	»	»	»	1-10-1985/95	97,775
»	»	»	»	1-11-1985/95	98 —
»	»	»	»	1-12-1985/95	98,200
»	»	»	»	1- 1-1986/96	98,125
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	98,675
»	»	»	»	1- 2-1986/96	98,550
»	»	»	»	1- 3-1986/96	98,100
»	»	»	»	1- 4-1986/96	98,025
»	»	»	»	1- 5-1986/96	97,800
»	»	»	»	1- 6-1986/96	98,300
»	»	»	»	1- 7-1986/96	98 —
»	»	»	»	1- 8-1986/96	97,325
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,475
»	»	»	»	1-10-1986/96	95,225
»	»	»	»	1-11-1986/96	95,450
»	»	»	»	1-12-1986/96	95,780
»	»	»	»	1- 1-1987/97	95,930
»	»	»	»	1- 2-1987/97	95,950
»	»	»	»	18- 2-1987/97	95,900
»	»	»	»	1- 3-1987/97	95,825
Certificati	di credito	del Tesoro	Ind.	1- 4-1987/97	95,550
»	»	»	»	1- 5-1987/97	95,650
»	»	»	»	1- 6-1987/97	96,250
»	»	»	»	1- 7-1987/97	95,700
»	»	»	»	1- 8-1987/97	96,280
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,80

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9,25%	1-10-1990	99,850
»	»	»	11,50%	1-10-1990	100,130
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,925
»	»	»	9,25%	1-11-1990	99,980
»	»	»	9,25%	1-12-1990	99,925
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101,150
»	»	»	11,50%	1-11-1991	99,450
»	»	»	11,50%	21-12-1991	99,400
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	97,625
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	97,300
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	98,425
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	97,625
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	100 —
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	96,900
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	98,100
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	100,025
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,875
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	96,880
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	97,330
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,950
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,850
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	96,750
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	98,883
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	98,300
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	98,300
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,880
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,800
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,175
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	98,080
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	97,950
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	98,250
»	»	»	12,50%	1-10-1993	98,050
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,800
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	98 —
»	»	»	12,50%	17-11-1993	97,450
»	»	»	12,50%	1-12-1993	97,400
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	97,700
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	97,30
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	97,40
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	97,225

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,900
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	100,375
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	97,550
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	95,350
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	95,600
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	95,450
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,050
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	98,350
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	98,775
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	96,500
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	93,100
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	92,980
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	92,150
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	96,025
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	92,080
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	92,400
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	95,125
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	91,050
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	97,325
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	89,650
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	95,625
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	95,750
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	96,450
»	»	»	»	26-10-1989/95	10,15%	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M19090

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
fisica II.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di lettere e filosofia:
letteratura greca.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A4103

Vacanza di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di economia e commercio dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 93 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

90A4106

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di polveri da caccia

Con decreto ministeriale n. 559/C.7019.XV.J del 24 luglio 1990 le polveri da caccia denominate «Aquila 1» e «Aquila 2» che la società Cheddite Italia intende produrre nello stabilimento della società Sipe Nobel in Orbetello sono riconosciute ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificate nella prima categoria - gruppo A, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

90A4058

Riconoscimento e classificazione di artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.9253.XV.J del 24 luglio 1990 l'artificio pirotecnico denominato «Fontana Svizzera» (d.o. Vulcano) prodotto in Svizzera è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo C, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

90A4059

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministro degli affari esteri concernente: «Limitazione delle funzioni ai titolari degli uffici di seconda categoria in Newcastle Upon Tyne (Gran Bretagna) e Townsville (Australia)». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 164 del 16 luglio 1990).

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato alla pag. 17, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Il sig. Pietro *Celotti*, agente consolare onorario in Townsville (Australia),...», si legga: «Il sig. Pietro *Celotto*, agente consolare onorario in Townsville (Australia),...».

90A4077

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 2 2 5 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000